14.02.2017

Note sul pdl amianto – non entro nel merito della parte sanitaria/risarcitoria e sugli incentivi economici – mi limito agli aspetti ambientali, di sicurezza e sulle norme tecniche per la rimozione

|  |  |
| --- | --- |
| Articolato | Nota |
| Art 1   |  | | --- | | a) tutela dell’ambiente, gestione dei rifiuti, bonifica delle aree interessate, nonché cessazione dell’impiego dell’amianto; | | Il testo abroga quasi tutta la L 257/1992 e quindi determina “nuovamente” la cessazione dell’impiego dell’amianto già stabilito nel 1992 |
| e) incentivi per gli interventi di bonifica in favore dei privati e delle imprese, per la messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche e per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse; | Perché parlare di incentivi – solo per le istituzioni scolastiche – di “messa in sicurezza” e non di bonifica ??  Forse è solo un problema di sintassi da sistemare |
| art. 2 Definizioni  d) fibre asbestiformi: erionite e fluoro-edenite, presenti in natura con abito cristallino fibroso asbestiforme;  h) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche proveniente dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d’uso e che possa disperdere fibre di amianto nell’ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dagli articoli 5, 6 e 7;  p) soggetto esposto: persona soggetta a comprovata esposizione ambientale nell’ambiente di vita o di lavoro a concentrazioni superiori al valore del fondo naturale e comunque superiore a 2 ff/l identificate come fibre di amianto;  q) soggetto ex esposto: lavoratore che a qualsiasi titolo rispettivamente abbia manipolato amianto o che abbia operato nell’ambiente di lavoro con comprovata inalazione superiore al valore indicato nelle linee guida dell'Agenzia nonché il cittadino che si sia trovato in analoghe condizioni di esposizione ambientale in cui sia provata la presenza di fibre areodisperse di amianto;  r) sito contaminato: area o porzione di territorio comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche, in cui risultano superati i valori limite per le matrici ambientali aria, acqua, suolo e sottosuolo di cui agli articoli 5, 6, e 7;   |  | | --- | | s) aree industriali dismesse: specifici territori a vocazione industriale di rilevanza regionale o nazionale soggetti a diffuso o totale abbandono produttivo individuati da ciascuna regione, d’intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio con priorità per le aree in cui sono presenti edifici contenenti amianto o |   2. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei prodotti che contengono amianto sono disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni e integrazioni | Vengono mantenute le definizioni attuale in particolare quali sono gli amianti esplicitamente considerati nella norma, quella di a. friabile e compatto, l’aspetto dimensionale (rapporto lunghezza/diametro) ai fini analitici  Vi è la definizione ma a questa non corrisponde alcuna previsione normativa relativa alla presenza di tali sostanze “simil”amianto  La congiunzione “e” è pericolosa in quanto inserisce una doppia condizione “qualsiasi oggetto contenente amianto” senza uso e la sua propensione a disperdere le fibre.  Se si lascia la “e” tutte le lastre a terra nei giardini o in altre proprietà non sono rifiuti a meno che non si dimostri che sono in condizioni di estremo degrado e quindi non si introduce un obbligo di smaltimento, se si sostituisce con “o” in pratica si obbliga a eliminare le lastre sparse a terra (senza funzione alcuna di copertura edile) come pure il friabile su tubazioni di impianti dismessi.  Il valore di 2 ff/l è quello in vigore ai fini della “restituibilità” di un locale/ambiente con amianto friabile ovvero identifica il momento in cui l’ambiente è considerato bonificato e quindi abitabile.  L’esposizione ambientale (aria atmosferica) è 100/1000 inferiore a quel valore.  Si tratta di un rinvio pericoloso, vi è da aspettarsi un valore vicino o pari a 100 f/l ovvero 0,1 f/l, il limite della direttiva per l’esposizione dei lavoratori qui riproposto  Attualmente i limiti esistenti – ai fini della definizione di sito contaminato – riguardano solo il suolo. Per l’acqua di falda non vi è un limite. Segnalo che se venisse fissato un limite per l’aria ai fini della definizione di sito contaminato sarebbe il primo caso nella ns normativa in cui si utilizza la matrice aria a tal fine  Riferimento superato dal regolamento CLP (1272/2008) |
| 1. divieto di estrazione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, installazione, commercializzazione e produzione nel territorio nazionale di amianto, di prodotti di amianto o di materiali contenenti amianto;   m) programmazione delle misure di prevenzione e protezione idonee e mirate ai differenti luoghi di lavoro ove si utilizza, si smaltisce, si trasforma l’amianto, si effettuano bonifiche, tenendo conto sia dei fattori di influenza provenienti dall’ambiente esterno sia dell’organizzazione di lavoro delle singole aziende o unità produttive;  n) utilizzo dei dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie e prima ancora dei dispositivi di protezione collettiva nelle lavorazioni che possono comportare esposizione ad amianto; | Aggiungerei anche *riutilizzo o recupero*, non si sa mai  Aggiungerei :*ed è presente in qualunque forma nelle strutture edilizie o negli impianti*  Riformulerei :*utilizzo di dispositivi di protezione collettiva nelle lavorazioni che possono comportare esposizione ad amianto. Ove tale misura non sia tecnicamente attuabile, utilizzo di dispositivi di protezione individuali* |
| Articolo 5  Valore limite delle emissioni in atmosfera   1. La concentrazione di amianto negli scarichi emessi in atmosfera attraverso i condotti di scarico non deve superare il limite di 0,1 mg/m cubo (milligrammi di amianto per metro cubo di aria emessa).   3. Restano ferme, in quanto non derogate dalle disposizioni contenute nei commi precedenti, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni e integrazioni.  3. Restano ferme, in quanto non derogate dalle disposizioni contenute nei commi precedenti, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni e integrazioni. | Questo articolo, in pratica, si applica agli impianti di trattamento rifiuti contenenti amianto. Il valore è quello previsto dal vecchio Dlgs 114/95 ed è elevato (corrisponde a 2.000 f/l) ora sostituito dal Dlgs 152/06.  Il limite dovrebbe assestarsi invece vicino o pari a quello previsto per la restituibilità degli ambienti di lavoro ovvero 2 f/l (in SEM)  Il DPR 203/1988 è stato abrogato da tempo. Oggi occorre fa riferimento alla parte quinta del DLgs 152/06.  Due gli aspetti importanti : a) essendo un cancerogeno ove vi è una emissione convogliata non potrà essere considerata insignificante   1. come detto Il valore limite di emissione in atmosfera è 0,1 mg/mc (Allegato I alla Parte quinta Dlgs 152/06 tabella A2**) pari a 2.000 fibre/litro**   Se l’amianto non può più né essere prodotto né utilizzato un limite ha qualche senso solo per gli impianti di trattamento dei rifiuti, discariche incluse, ma sarebbe troppo elevato. |
| Articolo 6  Valore limite negli effluenti liquidi  1. Agli effluenti liquidi provenienti dalle attività industriali e di bonifica si applica il limite di 30 grammi di materia totale in sospensione per metro cubo di effluente liquido scaricato. | Il valore è quello previsto dal DPR vigente, è troppo elevato e va esteso anche alle discariche autorizzate allo smaltimento di rifiuti (considero implicito che tra le attività industriali vi siano anche gli impianti di trattamento/deposito di rifiuti). Il limite nelle acque di scarico industriale dovrebbe essere zero in quanto l’amianto non può essere più prodotto. |
| Articolo 7  Valore limite nel suolo e sottosuolo  1. La concentrazione di amianto nel suolo e sottosuolo dei siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale e di quelli ad uso commerciale e industriale non deve superare il limite di 1000 mg kg-1 espressi come ss. | E’ il limite previsto dal Dlgs 152/06, occorrerebbe fissare anche un limite per le acque sotterranee (e valutare se prevedere un limite per le acque potabili)  Attualmente il parametro è previsto ma limite non è definito, la nota posta in calce alla tabella 2 Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta  *Non sono disponibili dati di letteratura tranne il valore di 7 milioni fibre/l comunicato da ISS, ma giudicato da ANPA e dallo stesso ISS troppo elevato.*  *Per la definizione del limite si propone un confronto con ARPA e Regioni.*  Sui limiti gli stessi vanno estesi alle fibre asbestiformi |
| Articolo 10  Individuazione del titolare degli obblighi   1. Gli obblighi previsti dal presente capo gravano sul proprietario dell’edificio o dei beni previsti dall'articolo 2, comma 1. In caso di proprietà condominiale l’obbligo di cui al comma 1 ricade in capo all’amministratore d condominio sia per le parti comuni sia per le singole unità immobiliari.   2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche in caso di locazione finanziaria e di concessione in uso a qualsiasi titolo. | Attualmente gli obblighi, in caso di edifici industriali, sono paritariamente riferiti alla proprietà o all’utilizzatore che possono essere soggetti diversi.  Va bene spostare sulla proprietà, si chiarisce la competenza, occorre introdurre però l’obbligo di comunicazione all’utilizzatore da parte del proprietario circa la presenza di amianto in caso di locazione o concessione in uso |
| 1. Ai fini della localizzazione e della valutazione del rischio, il soggetto di cui all’articolo 10 provvede a:  a) ricercare e verificare la documentazione tecnica disponibile sull'edificio o beni, ai fini dell’accertamento dei tipi di materiali usati nella sua costruzione;  b) rintracciare prioritariamente l'ubicazione di eventuali installazioni di materiali friabili;  c) riconoscere approssimativamente il tipo di materiale impiegato e le sue caratteristiche;  d) ispezionare i materiali per identificare quelli friabili e potenzialmente contenenti fibre di amianto;  e) stabilire lo stato di integrità dei materiali e valutare le condizioni degli eventuali rivestimenti sigillanti, o dei mezzi di confinamento;  f) valutare la friabilità dei materiali;  g) adottare le precauzioni previste durante la manipolazione di materiali contenenti amianto;  h) verificare lo stato di conservazione dei materiali friabili, per fornire una prima valutazione approssimativa sul potenziale di rilascio di fibre nell'ambiente;  i) campionare i materiali friabili sospetti, e ad inviarli presso un centro attrezzato, per la conferma analitica della presenza e del contenuto di amianto;  l) mettere in atto i criteri e le procedure di campionamento atti a garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni, evitando l'esposizione dell'operatore e la contaminazione dell'ambiente;  m) effettuare una mappatura degli edifici in cui sono presenti materiali contenenti amianto;  n) registrare tutte le informazioni raccolte in apposite schede di cui all'allegato 5, da conservare come documentazione e da rilasciare anche ai responsabili dell'edificio. | Non è chiarissimo se l’obbligo di cui alla lettera m) è riferito al solo amianto friabile o anche a quello compatto.  Improprio è parlare di mappatura di edifici a meno che non si tratti di proprietario di più di un edificio.  Per mappatura finora si è considerato un registro presso l’ente pubblico in cui vengono raccolte le denunce dei singoli proprietari e per edifici di cui si è comunque effettuato un censimento.  La scheda è quella già prevista dal DM 6.09.1994 |
| 1. Il soggetto di cui all’articolo 10 procede al campionamento, evitando interventi che potrebbero tradursi in una contaminazione degli ambienti circostanti, attraverso le seguenti modalità operative:   (…I  4. Per le attività previste nei commi precedenti e per quelle di cui all'articolo 11, i soggetti obbligati indicati dall'articolo 10 possono avvalersi di tecnici che abbiano i requisiti per svolgere le funzioni di responsabile del rischio amianto. | il singolo proprietario/cittadino può effettuare il campionamento ?? |
| Articolo 13  Valutazione del rischio  1. Se nei luoghi o beni di cui all'articolo 2 comma 1 sono presenti materiali contenenti amianto friabile o comunque materiale contenente amianto dal quale è probabile che si disperdano fibre, nella valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto si procede all’esame delle condizioni dell'installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale, ed eventualmente al monitoraggio ambientale.  2. Quando gli elementi raccolti per la valutazione evidenzino la presenza di materiali integri non suscettibili di danneggiamento l’intervento di bonifica è sostituito da un controllo periodico delle condizioni dei materiali e il rispetto di idonee procedure per le operazioni di manutenzione e pulizia dello stabile, al fine di assicurare che le attività quotidiane dell'edificio siano condotte in modo da minimizzare il rilascio di fibre di amianto, secondo le indicazioni riportate agli articoli 17 e 18.  3. Quando gli elementi raccolti per la valutazione evidenzino la presenza di materiali integri suscettibili di danneggiamento sono adottati provvedimenti idonei a scongiurare il pericolo di danneggiamento e ad attuare un programma di controllo e manutenzione secondo le indicazioni riportate negli articoli 17 e 18. Se non è possibile ridurre significativamente i rischi di danneggiamento si procede ad un intervento di bonifica da attuare senza ritardo.  4. Quando gli elementi raccolti per la valutazione evidenzino la presenza di materiali danneggiati, al fine di eliminare il rilascio in atto di fibre di amianto nell'ambiente, il soggetto di cui all’articolo 10 procede in via alternativa all’adozione delle seguenti misure:  a) restauro dei materiali, da effettuarsi mediante  riparazione delle zone danneggiate, eliminazione delle cause potenziali del danneggiamento o interventi atti ad evitare il danneggiamento da parte degli occupanti. La misura è applicabile per materiali in buone condizioni che presentino zone di danneggiamento di scarsa estensione inferiori al 10% della superficie di amianto presente nell'area interessata. La misura costituisce provvedimento di elezione per rivestimenti di tubi e caldaie o per materiali poco friabili di tipo cementizio, che presentino danni circoscritti. Ove vi sia la presenza di materiali friabili la misura è applicabile se la superficie integra presenta sufficiente coesione da non determinare un rilascio spontaneo di fibre;  b) intervento di bonifica mediante rimozione, incapsulamento o confinamento dell'amianto. La bonifica può riguardare l'intera installazione o essere circoscritta alle aree dell'edificio o alle zone in cui è prevedibile un rilascio di fibre.  5. Quando si presentano situazioni di incerta classificazione si procede ad una indagine ambientale che misuri la concentrazione di fibre aerodisperse da effettuarsi attraverso le tecniche di MOCF e SEM con la metodologia di cui all'allegato 2. I valori superiori a 20 ff/l valutati in MOCF o superiori a 2 ff/l in SEM, ottenuti come valori medi su almeno tre campionamenti, sono indicativi di una situazione di inquinamento in atto. In ogni caso la valutazione dell'effettiva presenza di fibre di amianto nell'ambiente è possibile solo mediante una metodologia che permetta il riconoscimento della tipologia minerale delle fibre con tecnica della dispersione cromatica o microscopia elettronica analitica, di cui agli allegati 2 e 3 | S  i tratta di una revisione delle attuali modalità di caratterizzazione della presenza di manufatti in amianto in edifici/luoghi, del loro stato di degrado e definizione degli obblighi relativi.  Una formulazione del genere “motiva” il rinvio sine die degli interventi di bonifica così come attualmente (non) previsto.  Viene introdotto (nella pratica esiste già) una previsione di “restauro” (corrispondente a una messa in sicurezza) distinto dalla bonifica  In questo caso si ritorna al DLgs 277/1991 attualmente (Dlgs 81/2008) per bonifica si intende esclusivamente la rimozione del manufatto e il suo smaltimento e non operazioni di incapsulamento o confinamento, distinguendo gli obblighi a carico delle imprese affidatarie dei lavori (cfr art. 250 e 256 Dlgs 81/200()  Il valore di 2 ff/l in SEM equivale al valore al di sotto del quale viene consentita la restituibilità di un locale a seguito di intervento di bonifica. Il valore di 20 ff/l in MOCF equivale approssimativamente al primo valore in quanto la tecnica analitica MOCF è meno sensibile rispetto alla SEM e conta tutte le fibre minerali con le caratteristiche dimensionali dell’amianto al di là della sua composizione |
| Articolo 14  Responsabile del rischio amianto  1. Il responsabile del rischio amianto:  a) sovrintende e vigila sulle operazioni di bonifica;  b) coordina le attività di manutenzione e custodia previste dall'articolo 18;  c) coopera con il soggetto di cui all'articolo 10 ai fini della valutazione del rischio, dell'elaborazione del programma di controllo, della scelta del metodo di bonifica e della predisposizione di efficaci misure di sicurezza, nonché per le altre attività oggetto dell'incarico ricevuto.  2. Gli obblighi dettati al comma precedente lettere a) e b) gravano esclusivamente sul responsabile del rischio amianto. | Se si vuole attribuire a tale figura anche il compito di vigilare sulle operazioni di bonifica occorre che nel piano di lavoro da presentare da parte della azienda affidataria oltre al committente sia indicato anche il nominativo di tale soggetto in particolare nel caso indicato al comma 5 ovvero quando l’intervento non è soggetto alla nomina del coordinatore per la sicurezza per l’esecuzione o ricada nell’art. 26 del Dlgs 81/2008 (obblighi di coordinamento tra datori di lavoro). |
| Articolo 15  Obbligo di denuncia  1. I soggetti di cui all’articolo 10 hanno l’obbligo di denunciare la presenza di materiali contenenti amianto nelle ipotesi di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, secondo le modalità previste dall'Agenzia con disposizioni da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.  2. Le aziende sanitarie locali provvedono all’iscrizione dell’edificio e dei beni nell’apposito registro di cui all’articolo 16, comma 5, raccogliendo i dati indicativi della quantità e della allocazione dei materiali contenenti amianto, secondo le direttive emanate dall'Agenzia. | Si tratta di un obbligo già esistente per tutto il territorio nazionale per l’amianto friabile, per quello compatto (eternit) è presente nelle regioni che l’hanno previsto nella propria legislazione e nei piani regionali amianto, come nel caso della Lombardia (che ha già istituito anche il registro)  Nel caso della Regione Lombardia tale obbligo riguarda tutto l’amianto in matrice compatta senza prendere in considerazione lo stato (v. il richiamo all’art. 13, commi 3 e 4, questo criterio , quindi, è meno esteso rispetto a quanto vigente in Lombardia).  Occorrerebbe comunque stabile una norma di “salvaguardia” per chi ha già attuato tale obbligo secondo le modalità previste dalla propria regione.  L’art. 43 rimanda e salvaguardia quanto già previsto dal DM 8.08.1994 in tema di censimento |
| Articolo 16  Analisi  1. Le aziende sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cui all'articolo 44, comma 2, lettera l), avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali.  2. La pianificazione e la programmazione delle tecniche di rimozione e di incapsulamento dell'amianto devono essere eseguite, rispettivamente, ai sensi degli articoli 20 e 24.  3. Qualora non si possa ricorrere alla tecnica dell'incapsulamento, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili.  5. Presso le aziende sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le aziende sanitarie locali, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le aziende sanitarie locali comunicano all'Agenzia e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di cui all'articolo 44, comma 2, lettera l).  6. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali pericolosi, ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità. | Come fa un ente (l’ASL) ad avvalersi di personale di altri uffici (comunali) ? Dovrebbe essere il contrario  Perché mettere in alternativa bonifica e incapsulamento e – in pratica – preferire il secondo piuttosto che il primo.  Il motivo è semplice : disponendo la “programmazione delle bonifiche” significa prevedere una programmazione per la eliminazione totale dei manufatti in amianto. Obbligare “almeno” all’incapsulamento significa “costringere” – in tempi da definire – a un primo esteso intervento di riduzione dei problemi connessi alla presenza di amianto ma anche di rinviare sine die la rimozione (bonifica). Mi sembra inoltre difficoltoso sotto il profilo pratico che una Regione si occupi di disporre la rimozione dei materiali – ove non suscettibili di incapsulamento – ovvero si metta a emanare atti dispositivi per singoli interventi in singole proprietà. Questo compito dovrebbe essere dei Sindaci mediante lo strumento dell’ordinanza.  Il comma 5 riprende un passo della L. 257/92, riproporlo così contraddice in parte quanto indicato all’art. 15 comma 1 del pdl ove il registro non riguarda solo gli edifici con presenza di amianto in matrice friabile ma anche in matrice compatto.  La previsione sui rifiuti (anch’essa ripresa tal quale dalla L. 257/92) è pleonastica in quanto il CER classifica “di default” qualunque rifiuto contenente amianto (oltre lo 0,1 % in peso) come rifiuto speciale pericoloso. |
| Articolo 17  Programma di controllo dei materiali contenenti amianto  e) nel caso in cui siano presenti materiali friabili, provvede a far ispezionare l'edificio, almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto è trasmessa all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio | L’articolo riprende quanto indicato nel DM 6.09.1994 sul tema con qualche aggiunta (es. segnaletica)  Viene aggiunto l’obbligo di comunicazione annuale dei risultati di verifica annuali alla ASL, è una modifica rispetto a prima. Va bene (purchè sia connesso ad una sanzione, perlomeno amministrativa). |
| Articolo 18  Attività di manutenzione e custodia  7. Le tute sono eliminate dopo ogni intervento. Tutto il materiale a perdere può essere smaltito come rifiuto unitamente all'amianto asportato  11. Il personale addetto alle attività di manutenzione e custodia deve essere considerato professionalmente esposto ad amianto. | Sono previsioni nuove. Ma rilevo una contraddizione : attività di manutenzione e custodia dovrebbero essere intese come attività in cui non vi è rimozione di manufatti con amianto. Invece il comma 7 parla di amianto “asportato”, riferimento che non sembra corrispondere a semplici polveri/detriti prodotti dalle operazioni di manutenzione  Considerato che l’esposizione professionale viene “distinta” tra esposizione sporadica (Circolare ESEDI del 25.01.2011) e “generale” (art. 248 Dlgs 81/2008) dando luogo a una graduazione di obblighi del datore di lavoro occorre precisa a quale “status” espositivo ci si riferisce nel caso di manutenzione e custodia.  Quanto sopra in particolare per il livello di formazione dei lavoratori richiesta (art. 257 Dlgs 81/2008 o DM 8.08.1994) tenuto anche conto che sembra che la manutenzione e la custodia includa interventi in caso di rilasci incidentali importanti e quindi di modalità di intervento impegnative (“8. Nel caso di consistenti rilasci di fibre, devono essere previste le seguenti procedure: evacuazione e isolamento dell'area interessata; affissione di avvisi di pericolo per evitare l'accesso di estranei; decontaminazione dell'area da parte di operatori muniti di mezzi individuali di protezione con sistemi ad umido o con aspiratori idonei; monitoraggio finale di verifica.”) |
| Articolo 19  Bonifica degli edifici dall’amianto  1. La bonifica degli edifici dall’amianto, anche ove sia circoscritta ad aree limitate di un edificio, è costituita dalle procedure di rimozione, incapsulamento e confinamento, rispettivamente previste dagli articoli 20, 24, 25. | La definizione rimanda a quanto previsto in precedenza nel DLgs 277/91 modificato (e ora inserito nel Dlgs 81/2008) dalla direttiva 2009/148 |
| Articolo 20  Rimozione dei materiali di amianto  1. La procedura di rimozione dei materiali di amianto consiste nell’eliminazione di ogni fonte di esposizione ed eventualmente la sostituzione dei materiali di amianto mediante l’applicazione di un nuovo materiale.  2. I rifiuti tossici e nocivi prodotti devono essere immediatamente smaltiti.  3. Gli interventi di ristrutturazione o demolizione di strutture rivestite di amianto devono sempre essere preceduti dalla rimozione dell'amianto stesso. | Questo passaggio richiama l’art. 256 del Dlgs 81/2008 che indica le modalità (contenuti del piano di lavoro e requisiti delle imprese) per la “demolizione o rimozione” dell’amianto  La classificazione di rifiuti “tossici e nocivi” è obsoleta, ora (CER) si parla di rifiuti speciali pericolosi che ricomprendono gli ex “tossico-nocivi” risalenti alle norme degli anni ‘80 |
| Articolo 21  Tecniche di rimozione  Articolo 22  L’imballaggio dei rifiuti contenenti amianto  Articolo 23  Modalità di allontanamento dei rifiuti dall’area di lavoro | Questo articolo richiama (senza riportarlo integralmente) quanto previsto dal DM 6.09.1994 che può semplicemente rimanere in vigore anziché diventare un allegato. |
| Articolo 24 Incapsulamento | Quanto previsto in questo articolo richiama quanto già indicato nel DM 20.08.1999.  Vengono esplicitati casi di esclusione del trattamento di incapsulamento che non sono contenuti nel DM e che lo integrano |
| Articolo 25  Confinamento | Si tratta di una tecnica già utilizzata, l’articolo fornisce qualche specifica in più rispetto ai DM tecnici applicativi della L 257/1992 |
| Articolo 26  Tubazioni e tecniche di glove-bag. | Tecnica già descritta nel DM 6.09.1994 |
| Articolo 27  Bonifica di grandi strutture coibentate  1. Per interventi di bonifica di intere strutture coibentate devono adottarsi idonee procedure di rimozione dell'intera struttura, o di parti consistenti di essa, con la coibentazione ancora in opera e la successiva scoibentazione in apposita zona confinata, allestita secondo la procedura di cui all’articolo 26, comma 1, lettera e). | Le tecniche ivi indicate non sono esplicitamente previste nel DM 6.09.1994 anche se in parte contenute nel DM 14.05.1996 sugli interventi in aree dismesse  Questo passaggio però non è condivisibile in quanto rimanda a una attività di coibentazione in una area (art. 26 comma 1 lettera e)) confinata SOLO staticamente e non anche dinamicamente come invece prescritto nel caso di bonifica di friabile di aree o manufatti estesi (v. art. 29 comma 2 del pdl)  Nei commi seguenti si illustra la tecnica alternativa ovvero il taglio (previa scoibentazione con glove bag delle estremità delle tubazioni) e lo smaltimento del manufatto nella sua interezza previo idoneo imballaggio del tratto di tubazione ancora coibentata. |
| Articolo 28  Bonifica delle coperture in cemento-amianto | Le tecniche richiamate sono quelle in uso (DM 6.09.1994) per la verifica dello stato di degrado sono in uso modalità (algoritmi) diversificati da regione a regione, sarebbe opportuno definirne uno “nazionale”  Segnalo che al comma 2, relativo agli indicatori di degrado non viene prevista la anzianità del manufatto che viene invece considerato negli algoritmi regionali disponibili. Si può anche non prevederlo, in considerazione che l’amianto compatto “più giovane” ha ormai almeno 25 anni e quindi la vetustà è oramai intrinseca a qualunque manufatto, andranno quindi ridefiniti i “pesi” dei singoli fattori e i range di valutazione per definire alla fine del processo l’entità del degrado del manufatto e quindi il tipo di intervento necessario |
| Articolo 29  Allestimento del cantiere  Articolo 30  Collaudo del cantiere  Articolo 31  Area di decontaminazione  Articolo 32  Protezione dei lavoratori  6. Gli indumenti protettivi devono essere:  a) di carta o tela plastificata a perdere. In tal caso devono essere trattati come rifiuti inquinanti e quindi smaltiti come i materiali di risulta provenienti dalle operazioni di bonifica;  b) di cotone o altro tessuto a tessitura compatta (da pulire a fine turno con accurata aspirazione, porre in contenitori chiusi e lavare dopo ogni turno a cura della impresa o in lavanderia attrezzata). | Si descrivono le tecniche di rimozione di amianto friabile sostanzialmente già indicate nel DM 6.09.1994 e comunque derivanti dall’esperienza e dalla prassi applicata da allora.  Nell’art. 30 sarebbe opportuno disporre che tale attività deve essere condotta alla presenza di tecnici ASL o che comunque alla ASL competente va comunicato giorno e ora dell’effettuazione del collaudo  Anche l’art. 32 richiama il DM 6.09.1994, nel frattempo è noto che le tute protettive in uso a perdere sono quelle in tyvek (quelle in carta o tela plastificata non sono più in uso da tempo) |
| |  | | --- | | Articolo 33  Decontaminazione del cantiere |   Articolo 34  Protezione delle zone esterne all'area di lavoro  Articolo 35  Monitoraggio ambientale | Anche in questo caso si tratta di indicazioni tecniche in parte ricavate dal DM 6.09.1994 e in parte dalla prassi operativa |
| Articolo 36  Misure di sicurezza durante gli interventi di bonifica delle coperture in cemento-amianto | Oltre al richiamo alle norme tecniche del DM 6.09.1994 si rimanda al Dlgs 81/2008 (art. 250 e seguenti)  Il comma 4 introduce delle specifiche per le attività di sovracopertura definite dalla prassi operativa |
| Articolo 37  Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica | Si tratta della relazione annuale da parte delle imprese già prevista dalla L 257/1992, dalla Circolare n° 124976 del 17/02/1993 e regolamentata con varianti dalle singole regioni |
| |  | | --- | | Articolo 38  Criteri per la certificazione della restituibilità di ambienti bonificati |   Articolo 39  Certificazione finale per la restituibilità di ambienti bonificati | Si riporta quanto già previsto dal DM 6.09.1994 |
| Articolo 40  Siti di interesse nazionale   1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, le aree ove siano state svolte attività produttive ed estrattive di amianto.   Articolo 41 Procedura per l'affidamento delle attività di bonifica e riqualificazione dei siti | Vi è una definizione di default quale sito inquinato nazionale (SIN) per tutte le aree dismesse ove sono stati prodotti/estratti amianto.    Per il resto si riprendono le previsioni già vigenti per i SIN |
| Articolo 42  Siti contaminati da amianto | Si entra in un dettaglio di procedure per i siti con la peculiarità della contaminazione (suolo/sottosuolo) (anche) da amianto a partire dalla caratterizzazione costituendo specifica tecnica rispetto a quanto previsto dal Dlgs 152/06 per i siti contaminati |
| Articolo 43  Censimento |  |
| Articolo 44  Piani regionali e delle province autonome  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano aggiornano, entro il 31 dicembre di ogni anno, i piani di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica già previsti dall'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.  2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:  a) il censimento dei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 40 e dei siti contaminati da amianto;  b) il censimento delle imprese che abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive e di quelle che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;  c) la predisposizione di programmi per realizzare la bonifica dei siti ove sia stata svolta attività estrattiva dell'amianto;  d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;  e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio;  f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;  g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;  h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, che è condizionato alla frequenza di tali corsi;  i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla presente legge;  3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni | Il previgente obbligo del piano regionale per l’amianto viene ripresentato e approfondito.  Le novità principali sono la sua validità annuale, l’inserimento del censimento dei siti contaminati e relativi programmi di bonifica, la previsione dei siti ove smaltire l’amianto (si parla solo di smaltimento e non di trattamento) infatti i piani amianto devono “armonizzarsi” con i piani di gestione rifiuti.  Quest’ultima è l’aggiunta di maggiore importanza rispetto a quanto vigente. |
| Articolo 45  Informazione collettiva |  |
| Articolo 46  Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale contenente amianto derivante dal crollo parziale o totale degli edifici causato da eventi sismici e altre calamità naturali  1. I materiali individuabili contenenti amianto, derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici o privati causato da eventi sismici e altre calamità naturali, ovvero in caso di incendio, deterioramento improvviso o danneggiamento, anche per caso fortuito, non sono classificati come rifiuti urbani CER 20.03.99 e devono essere opportunamente raccolti e rimossi secondo le procedure previste dagli articoli 22 e 23, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:  (…)   1. Per gli interventi di bonifica le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all’organo di vigilanza presso l’azienda sanitaria locale competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 57 . L’organo di vigilanza valuta il piano entro 24 ore e individua un nucleo di operatori esperti che svolga attività di assistenza alle aziende e ai cittadini.   8. I gestori degli impianti garantiscono la gestione dei rifiuti pericolosi secondo la normativa tecnica vigente, provvedendo al loro successivo smaltimento, e assicurano il personale di servizio durante l’esecuzione delle procedure. | Si lega all’art. 44 e cerca di colmare una lacuna rispetto alla normativa vigente.  Le indicazioni tecniche sono di buon senso e da prassi, è previsto anche un piano di lavoro ad hoc sulla falsariga del piano standard in casi di normale intervento  Assicurano ?? Nel senso che pagano un premio all’INAIL per l’assicurazione contro l’asbestosi ?? |
| |  | | --- | | Tutela della sicurezza del lavoro | | Articolo 47  Campo di applicazione  1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative che possono comportare, in via diretta e indiretta, per i lavoratori e per l’ambiente esterno, il rischio di esposizione ad amianto, quali controllo, custodia, manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate | | C’era bisogno di estrarre dal Dlgs 81/2008 la parte amianto rispetto a una modifica del testo vigente ?? |
| |  | | --- | | Articolo 49  Valutazione dei rischi | | Riprende l’attuale Dlgs 81/2008 inserendo parte del testo della circolare ESEDI sulle esposizioni sporadiche |
| Articolo 50  Notifica  1. Almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 47, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.  2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:  a) ubicazione del cantiere;  b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;  c) attività e procedimenti applicati;  d) numero di lavoratori interessati;  e) data di inizio dei lavori e relativa durata;  f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto;  g) i rischi correlati all’attività da intraprendere.  3. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi l e 2.  4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.  5. L’avvenuta conclusione dei lavori è comunicata dal datore di lavoro all’organo di vigilanza competente per territorio e per materia entro e non oltre trenta giorni. | L’articolo unifica l’attuale distinzione tra notifica (art. 250) e piano di lavoro (art. 256) del dlgs 81/2008. In pratica fa sparire l’attuale “notifica” , rimane solo quello che oggi è qualificato come piano di lavoro.  L’obbligo viene esteso anche alle manutenzioni e alla custodia nonché allo smaltimento (oggi non si applicano a tali attività)  Non si capisce a cosa serve l’effettuazione della notifica tramite gli organismi paritetici o le organizzazione dei datori lavori rispetto all’obbligo attuale interamente ed esclusivamente a carico del datore di lavoro.  Se si riduce il tempo tra notifica e inizio lavoro (10 giorni rispetto ai 30 attuali) occorre prevedere un obbligo di invio telematico (come attualmente vigente in Lombardia) per permettere un riscontro in tempi idonei per organizzare la vigilanza.  Il termine “presenta” può essere ambiguo, significa che i 10 iniziano dal momento in cui la ASL (o l’Arpa) ricevono la notifica (se viene spedita per posta il mittente non ha esatta conoscenza del momento in cui viene ricevuta) o il momento in cui viene inviata ?  Oltre il numero dei lavoratori è necessario che sia indicato anche il nominativo per poter verificare, anche documentalmente, la loro idoneità alla mansione (formazione e idoneità sanitaria)  Dall’elenco, rispetto all’art. 256, è sparito l’obbligo di indicare le misure a protezioni di terzi (cittadini ecc vicini al sito di intervento), va rimesso.  Il comma 5 è una innovazione utile rispetto alla situazione vigente. |
| Articolo 51  Misure di prevenzione e protezione  2. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, alla comunicazione di cui all’articolo 50 è allegata una relazione, indirizzata all’organo di vigilanza competente per territorio e per materia, avente ad oggetto l’adozione delle misure previste dal comma 1. | Riporta in sostanza quanto già previsto ad eccezione dell’aggiunta costituita dal comma 2 di cui non si capisce la utilità : è una autocertificazione in pratica, allora è meglio pretendere un maggiore dettaglio nella formulazione del piano, quindi programmare convenientemente l’intervento prima dello stesso (e quindi permettere all’organo di vigilanza di valutare la coerenza di tali misure nonché la loro verifica in fase ispettiva) |
| Articolo 52  Misure igieniche |  |
| Articolo 53  Controllo dell’esposizione | Vengono previste misurazioni trimestrali, è migliorativo rispetto a quanto oggi vigente |
| Articolo 54  Valore limite   1. Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite   2. Quando il valore limite fissato al comma l viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta immediatamente le misure appropriate per ricondurre il limite entro i valori indicati al comma 1. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo dopo l’adozione di misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati. | Va premesso che, per l’amianto, il MAC Zero è rappresentato dalla normativa sul divieto di utilizzo, produzione ecc, la normativa si deve occupare oggi delle esposizioni residue dovute alla gestione dei manufatti in essere e allo smaltimento.  Pertanto è possibile abbassare questo limite senza problemi ancorchè fissato dalla direttive europee : 0,1 fibre per centimetro cubo sono pari a 100 fibre/litro, il limite per considerare bonificato un ambiente è di 2 fibre/litro quindi 50 volte inferiore. Il limite di 0,1 deriva dalle direttive europee (direttiva 2003/18 e oggi dalla 148/2009).  Comunicazione ASL ?? è da considerarsi quella prevista dall’art. 55 (lettera e) ?? |
| Articolo 55  Operazioni lavorative particolari  1. Nel caso di operazioni lavorative nelle quali, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, è possibile che questa superi il valore limite di cui al precedente articolo, il datore di lavoro adotta tutte le misure espressione della massima sicurezza tecnologicamente possibile per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare  (…)  e) informa senza ritardo l’organo di vigilanza competente per territorio e per materia. | In alcune regioni l’organo competente – in base a disposizioni regionali – è Arpa. La dizione migliore sarebbe – a mio avviso – “l’organo di vigilanza competente ai sensi del Dlgs 81/2008” (questa dizione varrebbe ogni qual volta si fa riferimento ad un organo di vigilanza per gli aspetti di sicurezza e igiene del lavoro come nell’art. 56 |
| Articolo 56  (…)  5. Il provvedimento di sospensione può essere revocato dall’organo che lo ha adottato previo accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro previste dalla presente legge e dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. | Quanto detto sopra vale proprio per quanto riportato qui, solo gli organi di vigilanza competenti per il Dlgs 81/2008 possono accertare il ripristino delle “regolari condizioni previste” dal medesimo Dlgs |
| Articolo 57  Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto   1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.   (…)  4. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, entro e non oltre 10 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività.  7. Il parere positivo espresso dall’organo di vigilanza fa salva comunque l’applicazione delle norme sul deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi e sul trasporto e lo stoccaggio degli stessi. | Questo obbligo (che riprende quello vigente) significa che non tutte le aziende che effettuano lavori indicati all’art. 47 devono avere i suddetti requisiti (iscrizione nella apposita sezione dell’Albo dei gestori ambientali).  Attualmente l’obbligo dei suddetti requisiti vale per le operazioni dell’art. 256 (appunto demolizione/rimozione) e si estendono a quelli dell’art. 250 ove corrispondano.  L’art. 47 della proposta invece obbliga alla notifica (comunicazione alla ASL) tutti gli interventi, anche quelli che non prevedono rimozione/demolizione, quindi le ASL dovrebbero ricevere notifiche anche da imprese non aventi i requisiti previsti in questo articolo.  Nel proseguo di questo articolo si prevede – come oggi – la presentazione del piano di lavoro (art. 256 Dlgs 81/2008).  L’insieme degli obblighi (notifica art.. 47 pdl e piano di lavoro art. 57 pdl) confermerebbe la situazione attuale con una estensione di obbligo di notifica per qualunque intervento anche “solo” di “controllo, custodia, manutenzione”.  Sotto il profilo dei contenuti – come da norme vigenti – la notifica e il piano di lavoro sono molto simili (infatti in questo articolo si afferma che la presentazione del piano costituisce attuazione anche dell’obbligo di notifica) . Deve essere chiaro che introdurre questo obbligo (di notifica anche per “controllo, custodia, manutenzione”) attività alquanto sfuggenti appare poco realistico.  Qui vi è un refuso, si parla prima di 10 giorni e poi di 30 (come nella norma vigente)  L’urgenza deve essere motivata, attualmente alcune regioni hanno definito i casi di urgenza (eventi meteoclimatici, ordinanze sindacali, rischi di crolli)  La espressione di un parere da parte dell’organo di vigilanza viene indicata solo in questo passaggio, nel comma 4 – come da normativa vigente – la ASL non esprime un parere ma interviene solo ove vi sia necessità di integrare/modificare i contenuti del piano (v. comma 4 di questo articolo)  Sarebbe utile chiarire se e con quali modalità sia possibile la rimozione “autodafè” da parte dei proprietari. In alcune regioni è possibile (nel rispetto delle modalità tecniche) previa comunicazione alla competente ASL. Rammento che attualmente la procedura sanzionatoria (Dlgs 81/2008) prevede per l’impresa che non presenta il piano o non ha i requisiti la pena *arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40* euro (sanabile con sanzione amministrativa pari a ¼ del massimo) nel caso del cittadino che rimuove senza le modalità tecniche previste la L 257/92 prevede una sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni (di lire) |
| Articolo 58  Informazioni ai lavoratori  Articolo 59  Formazione dei lavoratori  3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 44, comma 2, lettera h). | Identico all’attuale art. 257 e 258 del Dlgs 81/2008, questo è l’articolo generale di informazione per qualunque lavoratore può essere esposto ad amianto (incluso ESEDI),  Il comma 3 conferma che per i lavoratori addetti alle rimozioni/demolizioni necessita l’abilitazione (“patentino amianto”) al termine di un corso da 30 ore (addetti) 50 ore (coordinatori) . Non è chiaro se il DPR 8.08.1994 che regola durata e contenuto dei corsi viene abrogato e quindi si inserisce una potestà regionale  Attualmente vi è comunque il problema dell’aggiornamento per i lavoratori con patentino (o anche senza) la regola generale dell’aggiornamento quinquennale (v. Accordo Stato Regioni 21.12.2011) non è stata integrata da una specifica circa la durata dell’aggiornamento e i contenuti. |
| Articolo 60  Sorveglianza sanitaria  1. I lavoratori addetti alle opere di controllo, custodia, manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate di cui all'articolo 47, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni due anni, o con periodicità inferiore fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro | Si tratta di una estensione dell’attuale obbligo che non riguarda le attività di solo controllo, custodia e manutenzione e nemmeno le attività ESEDI (*lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate di cui all’articolo 246*) v. art 259 c. 1 DLgs 81/2008  Nella prassi la periodicità attuale (addetti rimozione/demolizione) è di una sorveglianza annuale |
| Articolo 61  Registro di esposizione e cartelle sanitarie di rischio   |  | | --- | | 1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 47, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, nella valutazione dell'esposizione accerta che l'esposizione è stata superiore a quella prevista dall'articolo 51, comma 1, lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 240 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, informa il medico competente e li iscrive nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 1 e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all'INAIL. L'iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non permanente condizione di esposizione superiore a quanto indicato all'articolo 51, comma 1, lettera b).   2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'INAIL copia dei documenti di cui al comma 1 | | Il registro vale quindi solo per chi viene esposto a più di 0,1 ff/cmc (100 f/l) confermando la attuale normativa, va esteso ad esposizioni minori (> 2 f/l)  E’ alquanto raro che un datore di lavoro “ammetta” nel documento di valutazione di esporre i propri lavoratori a un valore superiore a 0,1 f/cmc, forse si può trovare qualche caso per lavoratori abitualmente impiegato per la rimozione di amianto friabile.  E’ quanto previsto dalla norma attuale, sarebbe meglio un obbligo di invio periodico come per il registro degli esposti ai cancerogeni |
| |  | | --- | | TITOLO VI  Incentivi per gli interventi di bonifica | | CAPO I  Misure in favore dei privati e delle imprese |   Articolo 83  Campo di applicazione | Nel complesso sono previsti sgravi e incentivi fiscali per gli interventi di bonifica, vengono però previsti incentivi anche per il solo incapsulamento e confinamento che non costituiscono una soluzione definitiva del problema di presenza dei manufatti con amianto ma solo un incremento della durata di tali manufatti. Gli incentivi andrebbero dati esclusivamente per attività di rimozione/demolizione, in particolare se si tratta di imprese e non di privati |
| |  | | --- | | Articolo 91  Disposizioni per la messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche | | In questo (per le scuole) e quelli dei successivi articoli (per le imprese dismesse) vengono stanziati importi che riguardano aspetti più generali di quelli connessi alla presenza di amianto, ciò ne “diluisce” l’effetto |
| |  | | --- | | CAPO III  Misure per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse | | Articolo 92 | |
| |  | | --- | | TITOLO VII  Agenzia nazionale Amianto | | Articolo 97  Istituzione dell’Agenzia nazionale Amianto | | I compiti previsti riprendono e aggiornano quelli del comitato previsto dalla L 257/92 |
| b) curare la formazione e l'aggiornamento anche mediante apposite convenzioni con INAIL, Università, Istituto Superiore di Sanità, CNR, istituti di ricerca, del  personale ispettivo e tecnico, ivi compreso quello dipendente dalle aziende sanitarie locali, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dall'INPS e dall'INAIL, nonché a predisporre, avvalendosi dell’INAIL, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge uno specifico piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del personale addetto al controllo e vigilanza dell'attività di bonifica;   |  | | --- | | c) predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito dei rifiuti di amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  d) individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono materiali, in relazione alle necessità d'uso ed a rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori delle università o del CNR o di enti operanti nel settore del controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;  e) definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto;  f) predisporre, normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto.  g) coordinare su tutto il territorio nazionale la vigilanza esercitata dagli organi competenti, ivi compresa la vigilanza in materia ambientale, assicurativa, previdenziale e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  h) emanare circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo e linee guida;  i) indicare entro il 30 settembre di ogni anno gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche, ispezioni e controlli da realizzare da parte degli organi competenti entro il 31 dicembre dell'anno successivo nonché ad effettuare il monitoraggio sulla loro realizzazione |   r) coordinare i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi;  s) raccogliere, anche mediante la costituzione di specifiche unità di studio, i dati scientifici e giurisprudenziali circa la causalità, la prevedibilità e la prevenibilità delle malattie asbesto-correlate;  t) costituire e tenere l'albo dei consulenti tecnici e dei periti specializzati di cui al comma seguente nonché il registro dei lavoratori in possesso del titolo di abilitazione alla rimozione, allo smaltimento e alla bonifica dall'amianto di cui all’articolo 44, comma 2, lettera h);  2. È istituito presso l’Agenzia l’albo dei periti e consulenti tecnici specializzati in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia predispone gli adempimenti amministrativi per la tenuta dell’albo e detta i requisiti per l’iscrizione allo stesso in ragione dell’esperienza professionale, dei titoli scientifici e della partecipazione a procedimenti civili o penali nella qualità di perito o consulente tecnico, nonché della frequenza di corsi di specializzazione e aggiornamento in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, organizzati dagli Ordini professionali, dalle Università o dall'INAIL. | Andranno definiti percorsi per l’aggiornamento ovvero il riconoscimento della qualifica di chi già (da anni) svolge nelle ASL (e in Arpa) le funzioni ispettive sulle attività di bonifica  Tali disciplinari sono oggi, in parte, individuati dalle regioni in particolare come linee guida per le autorizzazioni (AIA) per discariche  Attualmente stabiliti dal DM 6.09.1994 e da altri DM su aspetti specifici, semmai si dovrebbe parlare di aggiornamento e integrazioni delle normative tecniche già esistenti  Il coordinamento è sempre una “buona idea” se viene poi svolto, vi è il rischio di interferenze con le competenze regionali e locali (ASL/USSL)  Come da punto g) che un organo nazionale “imponga” degli obiettivi ad altri organi (non nazionali) può essere problematico  Il problema non è la sovrapposizione tra interventi ambientali e di sicurezza sul tema ma la rigida distinzione di competenza che determina scollegamento di intervento (prima – o dopo – Arpa per contaminazione del suolo/rifiuti ecc; prima o dopo ASL per la rimozione dei manufatti)  Sarebbe da aggiungere “e mettere di pubblica e agevole disponibilità” i dati raccolti  I registri degli abilitati esistono già a livello regionale e di ASL, l’albo nazionale dovrebbe essere l’insieme di questi albi locali  Qui si parla di un albo di carattere generale e non solo riferito al tema amianto. Se si vuole parlare di albo generale si rischia di introdurre quanto previsto dal pdl Sacconi sugli “esperti esterni” che “certificano” la bontà dei documenti di valutazione del rischio.  Devono essere riconosciuti in tale albo chi ha ruoli ispettivi documentati (dai propri enti) in tema di amianto, con divieto ovviamente di attività professionale per le aziende ma con possibilità di utilizzo come consulenti tecnici dei PM.  Si veda l’art. 120 del pdl, il problema concreto sarà come verrà “riempito” l’albo ovvero quanto sarà permeabile a “marchettari” di professione |
| Art. 99  4. Il Consiglio è composto dal Presidente e da cinque esponenti delle professioni scelti tra docenti universitari, magistrati o dirigenti pubblici con competenze nella materia disciplinata dalla presente legge nonché da un rappresentante della Conferenza |  |
| l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;  m) un rappresentante delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali del settore;  n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. | Quindi saranno escluse le associazioni che si occupano di amianto da anni, le associazioni ivi citate sono quelle “generaliste” ambientali |
| Articolo 104  Sanzioni per i soggetti di cui all’articolo 10  1. Il titolare degli obblighi di cui all’articolo 10 è punito:  1) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2500 euro a 6400 euro per la violazione degli articoli 11; 13 commi 1, 4 e 6; 14 comma 1; 15 commi 1; 17 comma 1; 18; 20 commi 2 e 3; 21; 22; 23; 24; 25 commi 2 e 3; 27; 28 commi 1, 3, 4 e 5; 30 comma 2; 31; 32; 33; 34; 35 comma 6; 36; 39 comma 1.  2) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da  2000 euro a 4000 euro per la violazione degli articoli 12 comma 2; 13 commi 3 e 5; 17 comma 2; 26; 29; 35 commi 1, 2, 3, 4 e 5;  3) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 euro a 2.000 euro per la violazione degli articoli 13 comma 2 e 14 commi, 4 e 5. | Deve essere chiaro che tra questi soggetti vi sono anche i cittadini, inclusi quelli proprietari di pollai o di lastre abbandonate senza alcuna funzione da anni.  Se si vuole mantenere una sanzione di tipo penale e non amministrativa occorrerà anche indicare chi è l’organo ispettivo che può irrogarla (i servizi di prevenzione e sicurezza delle ASL si occupano delle figure previste dal Dlgs 81/2008, datori di lavoro, lavoratori, medici competenti ecc e non di cittadini). |
| Articolo 110  Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti  1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 238, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 450 euro. | La sanzione indicata è già esistente ed è leggermente superiore |
| Articolo 112  Sospensione dell’attività d’impresa  1. L’Agenzia può disporre la sospensione delle attività delle imprese interessate ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 quando riceve comunicazione dell’avvio di un procedimento penale per il reato di cui al precedente articolo. | Come fa l’Agenzia a “ricevere comunicazione dell’avvio di un procedimento penale” ?? (in base a quale norma ha tale “diritto” ovvero dove è scritto che gli enti ispettivi o i PM devono comunicare all’agenzia le notizie di reato ?)  Non vi è obbligo di comunicazione da parte degli UPG che hanno l’obbligo esclusivo di inviare le notizie di reato ala Tribunale competente e non a soggetti diversi dalla A.G. |
| Articolo 113  Sanzioni per inosservanza dei valori limite  1. Il soggetto obbligato all’adozione delle misure idonee  a garantire il rispetto dei valori limite di cui agli articoli 5, 6 e 7 è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 euro a 6.400 euro.  2. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal comma primo, l’Agenzia dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate. | Anche in questo caso l’ammenda è inferiore a quella dell’articolo del Dlgs 81/2008.  Relativamente alla previsione di cessazione (la normativa attuale prevede la sospensione in alcuni casi di violazione delle norme di sicurezza o di regolarità di assunzione) si rileva che non è chiaro come fa la Agenzia a disporre la cessazione delle attività di un impresa (a partire dal fatto che non si capisce come fa a venire a sapere della irrogazione di sanzioni ovvero della conclusione della procedura ex Dlgs 758/94 da parte della ASL o di altro ente di vigilanza ??), i suoi componenti dovrebbero comunque avere funzioni di UPG. L’utilizzo del termine di “irrogazione di sanzioni” è improprio e può determinare comportamenti ad hoc da parte delle aziende quali il mancato rispetto delle prescrizioni emanate dall’organo di vigilanza per allungare i tempi ed evitare tale possibile |
| Articolo 114  Sanzioni per inosservanza degli obblighi di sicurezza  1. L’inosservanza degli obblighi concernenti l’adozione delle misure di sicurezza già previste dai decreti emanati ai sensi dell’articolo 6, commi 3 e 4 della Legge 27 marzo 1992, n. 257, è punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 euro a 6.400 euro.  2. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal comma primo, l’Agenzia dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate. | La sanzione è inferiore a quella attualmente applicabile (art. 252 del Dlgs 81/2008) |
| Articolo 116  Omissione di comunicazione in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali  1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 365 del codice penale, chiunque, avendo nell’esercizio di un pubblico servizio, di una pubblica funzione o di una professione sanitaria prestato il suo ufficio, funzione, assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto commesso in violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, procedibile d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata nell’articolo 361 del codice penale è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 10 mila ad euro 30 mila.  2. Fuori dai casi previsti dall’articolo 328 del codice penale, la stessa pena si applica al titolare dell’obbligo di trasmissione, aggiornamento e tenuta dei dati destinati a confluire nei Centri Operativi Regionali  (COR) che omette o ritarda la trasmissione, l’aggiornamento o la tenuta degli stessi. | Questo è un articolo interessante, di portata generale che responsabilizza in particolare i medici competenti |
| Abrogazioni  q) gli articoli 244, dal 246 al 261 e 264 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; | L’abrogazione dell’art. 244 riguarda le procedure (ex ISPESL) per i registri da esposizione a cancerogeni (non solo amianto), non è chiaro l’effetto di tale eliminazione e come viene sostituito nei campi extra amianto |